

Numero della proposta.

204

32.

32

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da: Deputati *Fenzi e Bellini Bellino*

nella tornata del *12. Luglio 1867.*

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

1. 8-9.

Uffizi che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera *13. Luglio 1867.*

" dello sviluppo *16. " "*

" della presa in considerazione *19. " "*

Progetto di Legge
 Iniziativa parlamentare
 presentato
 Dal Deputato =
Carlo Fivini
 Brigante 15. 15°

32



Esso seguito in ripetuti accennamenti
 Del Governo (del Re), il Consiglio
 Superiore della Banca d'Assicurazione
 fino dal marzo 1868. propose
 agli azionisti e agli azionisti con-
 apposite Deliberazioni accettarono
 di entrare in trattative col mezzo
 di speciali Delegati coi Rappresen-
 tantanti della Banca Nazionale
 per l'effetto di fondere insieme
 le due Banche, e farne sorgere
 una Banca nuova col nome
 Di Banca d'Italia.

È voto come in seguito di tali
 accordi fosse presentato analogo
 progetto di legge al Senato del
 Regno, ed è voto del pari come
 tale progetto modificato al seguito
 delle Discussioni avvenute in quel
 congresso venisse presentato alla Camera
 Dei Deputati.

È voto come tale Progetto di legge
 col relativo contratto non abbia
 potuto discutersi nelle sessioni
 Superiori legislative né a Torino
 né a Genova.

Ed è voto del pari come la periziosa reciproca
 tra delle due Banche contraenti
 venisse guardamente modificata
 in forza del 16° Decreto del Governo
 1861, che autorizzava la Banca
 Sarda ad aumentare il suo capitale
 di 60 milioni di lire, e l'autorizzava
 del pari a trasferire la sua sede in
 Firenze.

Quel 16° Decreto però aveva un
 articolo che in parte testava in

33

prevenire i danni che in conseguenza
delle autorizzazioni ne potrebbero
venire alla Banca Toscana ed ai
suoi azionisti, in quanto che in
base alle precedenti stipulazioni
avvenute tra le due Banche
colh' art. 10. riservava 16 = 15,000 =
azioni sino alla fine del 1866.
per far fronte agli accordi
che potrebbero farsi colla Banca
Nazionale Toscana.

Oppressivamente questa fatale sentenza,
senza che i termini dei contratti
stipulati tra le due Banche ed
il Governo debba, potessero ricevere
la sanzione legislativa, e
avendo le aspidue intenzioni degli
azionisti della Banca Toscana,
credettero i Supplimentaristi dei due
Istituti di poter desumere ad esse
contratti per loro, e nel proprio
loro interesse nel quale abbandonata
la Dca. Della fusione, e della
creazione di una Banca nuova,
gli accordi ai quali alludeva il
mentovato articolo 10. si concretarono
in un contratto mediante il quale
la Banca Sarda si fece acquistare
di tutto l'attivo e il passivo della
Banca Toscana dietro il corrispon-
dente della 15,000 azioni da
distribuirsi fra gli azionisti.
E sulla base delle precedenti
Deliberazioni, e nel concetto repu-
-rionmente espresso fu stipulato
fra le due Banche sotto la riserva
dell'aperta approvazione, il contratto
di cessione e acquisto sotto

Tra la Banca Nazionale nel
 Regno D'Italia rappresentata dai Signori Cesare
 Carlo Ceriana, Giovanni Antonio Apostoli, Cesare Giulio
 Belinzaghi, Cesare Giuseppe Battista Fossi, e Giovanni
 Carlo Borrobini, come da poteri loro conferiti
 dal Consiglio superiore con la Deliberazione del dì
 19. Luglio 1866, e la Banca Nazionale Toscana
 rappresentata dai Signori Cesare Ave. Giuseppe Senaldi,
 e Marco Padova, come da poteri loro conferiti dal
 Consiglio superiore debitamente autorizzato, rimane
 convenuto e stabilito che al primo Gennaio 1867 la
 Banca Nazionale Toscana si unisce e si fonde colla
 Banca Nazionale nel Regno D'Italia, ed a questo
 effetto ora per allora i Rappresentanti della Banca
 Nazionale Toscana cedono e trasferiscono ai Rappresen-
 tanti della Banca Nazionale del Regno D'Italia,
 tutti i Diritti e tutti gli obblighi, insieme con tutto
 l'attivo e tutto il Passivo della Banca Nazionale
 surdotta, e risultante dal bilancio, che
 scadrà tutti i giorni al 31. Dicembre prossimo,
 per l'effetto che lo stralcio e la liquidazione di
 questa si aprirà e si opererà per conto e interesse
 proprio, dalla Banca Nazionale nel Regno
 D'Italia, con tutte però le condizioni seguenti
 e non altrimenti.

Articolo 1°

Gli Amministratori della Banca Nazionale
 Toscana formeranno parte della Banca Nazionale
 nel Regno D'Italia accettandone lo Statuto e i
 Regolamenti in vigore, e governeranno di tutti i Diritti
 e rispettivamente supporteranno tutti gli obblighi
 in modo eguale, e colle stesse condizioni comestite
 gli altri Amministratori di essa.

Articolo 2^o

In esecuzione all' art. 5^o 3^o dell' articolo 10^o del R. Decreto 29. Maggio 1866, vgl. Statuto della Banca Nazionale Toscana venivano ripartite e concesse alle pari tre azioni nuove della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, per ogni due azioni vecchie della Banca Nazionale Toscana, e così vennero quindi diciannove azioni nuove in cambio di numero Diecimila azioni della Banca Nazionale Toscana, sulle quali però nell' atto del cambio per ogni due azioni Toscane occorrevà lo sborso di Lire cento, per essere equiparate nei vantaggi alle azioni della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, sulle quali non sono state finora versate che Lire settecento per ciascuna.

Articolo 3^o

La Banca Toscana fino al 31. dicembre 1866, continuerà le operazioni per conto proprio, e così distribuirà ai suoi azionisti, colle norme del proprio Statuto, gli utili risultanti dall' intero esercizio dell' anno corrente dovendosi solo per il risconto degli impieghi scadenti dopo il 31. dicembre 1866, che dovrà pure essere devolto dai beneficiari.

Articolo 4^o

La Banca Nazionale Toscana cessa di esistere al suddetto giorno 31. dicembre 1866, e quindi cessa da ogni operazione per conto ed interesse proprio, e da ogni obbligazione e responsabilità tanto in faccia agli azionisti, quanto in faccia ai terzi, obbligazioni e responsabilità, che a tutti gli effetti di ragione appartengono nella Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Articolo 5^o

Conto Attivo e Passivo della Banca Nazionale

L'operazione, comparsa la sopra. Di rispetto comprendente l'esercizio del 1866, passera nella Banca Nazionale nel Regno d'Italia secondo i risultamenti del bilancio, che sara chiuso al 31. dicembre 1866, prelevati gli utili come sopra a favore degli Azionisti Toscani, e del quale bilancio sara data, in suo tempo, alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia copia autentica dai funzionari della Banca Toscana suddetta.

Articolo 6^o

Il Cambio delle Azioni Toscane, colle Azioni nuove della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, di cui all'articolo secondo, non avra cominciamento che al 1^o Gennaio 1867, dalla cui epoca soltanto cominceranno a decorrere gli utili a favore dei possessori delle Quindicimila Azioni cambiate.

Articolo 7^o

Lo stralcio della Banca Toscana si operera per conto e nell'interesse della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, nella quale passeranno tutte i diritti e privilegi di quella per tutta la durata dello stralcio. Quindi la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, per la realizzazione del portafoglio della Banca Nazionale Toscana, potra continuare ad accettare e recapitare a due firme aventi tutti i requisiti, che erano richiesti dallo Statuto della Banca Toscana.

Articolo 8^o

onde facilitare alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, lo stralcio dello Stato attivo della Banca Nazionale Toscana, e' convenuto che lo stralcio medesimo e sue relative operazioni, nonché i privilegi, che vi sono inerenti, possano protrarsi a tutto l'anno 1869, purchè se ne ottenga l'approvazione Governativa, ed ove tale approvazione venisse a mancare, debba in questo caso eseguirsi lo stralcio

nel termine fissato dallo Statuto Possevo.

Articolo 9°

Decretato a cessare al 31. novembre 1866, tutte le sedi e Succursali della Banca Nazionale Toscana, a cura della Banca Nazionale nel Regno d'Italia sarà provveduto nei modi di ragione, perché prima di quel termine, in luogo e vice delle sedi e Succursali, che vanno a cessare, vengano rettitamente nelle stesse luoghi altrettante Succursali della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, ad eccezione della sede di Firenze, a cui supplirà e farà le veci la già esistente Sede della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, taleché l'effetto sia, che le Succursali suddette si trovino in ciascun luogo nel pieno esercizio al 1° Gennaio 1867. A questo effetto la Banca Nazionale Toscana dovrà prestarsi a che si Cieno dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia le occorrenti Disposizioni nei di lei uffici anche prima del Gennaio 1867.

Articolo Decimo.

Unione pure stabilita e convenuta, che gli Impiegati della Banca Nazionale Toscana tanto della sede quanto delle Succursali, venendo parificati agli Impiegati della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, passeranno al servizio di essa, ed essi medesimi Impiegati di detta Banca Toscana sarà tenuto conto del trattamento a loro favore risultante dallo Stato concordato nel marzo 1864, dal quale le due banche intendono di riportarsi non tanto per la persona in quello compreso quanto per gli emolumenti che vi si riferiscono. Tale trattamento però, conforme è convenuto nei capitoli di questo stesso giorno, sarà ad essi dovuto finché rimangono nelle Impiego, e ciò indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti ed obblighi che alcuni di essi già a un'unione Regia possono avere rispetto al Governo.

Articolo 11^o

Se colla cessazione della Banca Nazionale Toscana, non commette attonimenti ai Signi Direttori della Sede di Firenze e Livorno di rinviare nell'ufficio, in questo caso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia conviene fuo da ora di fare ai Signi Capi Bartolucci e Cav. Meyer un'asseguamento annuo loro vita naturale durante di L. 5,000. Da tenersi però in calcolo su detta somma o da stare in diminuzione di esse quella qualunque cifra, che a titolo di pensione avrà diritto il predetto Sig. Cav. Bartolucci di ottenere dal Reale Governo.

Articolo 12.

La presente convenzione non avrà efficacia, se non quando sia in tempo emanato il Decreto Reale che ne renda possibile la esecuzione.

Fatta la presente in tre originali, di rimanere uno presso il ministero dell'Finanze, e gli altri in ciascuna delle parti contraenti.

Firenze add. 11. Ottobre 1866.

Giò Battista Rossi ministro

Carlo Bombini a nome proprio e per incarico avuto
 Dal Sign. Cav. Carlo Ricca, Cav. Antonio Rossi e
 Cav. Giulio Beltracchi.
 Michele Padova Cav. G. Servadei

Uomini dagli Uffizi
1^o 8^o 9^o

il 10. 3^{to} 1866.

Ma poiché ciò implicava una liquidazione della Banca Toscana avanti il termine fissato dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione nella forma voluta dai Regolamenti proponeva al N.º Governo le modificazioni che dovevano preventivamente essere introdotte nello Statuto.

Ma il Ministero delle Finanze con sua lettera ufficiale del 24. Aprile 1866, rispose che avendo interpellato sulle proposte modificazioni il Consiglio di Stato, questo aveva opinato che per tali modificazioni occorreva l'intervento del potere legislativo.

Per questo stato di cose la Banca Toscana al punto di nuova deliberazione degli azionisti patì la questione innanzi al Tribunale, ma neppure questo mezzo giovò all'intento, perché il Tribunale civile e commerciale di Firenze con sua sentenza del 24. Gennaio 1867 profertasi nel contraddittorio del Ministero delle Finanze, della Banca Sarda, e della Banca Toscana, mentre decise non potersi opporre al Ministero delle Finanze a dare esecuzione all'art. 10. del 1^o Decreto del 24. Giugno 1866. Occorre dall'altro lato che la Banca Sarda non poteva disporre delle azioni N.º 10. riservate agli azionisti Toscani, finché non fosse dato sfogo all'impegno preso dal

Ministero di presentare un
avulgo progetto di legge al
Parlamento -

Provisto ogni speranza che tale promessa
fatta dall'on. Ministro Scialoja
sia mantenuta dai suoi successori
non resta che l'iniziativa parlati
smentire per porre fine a
questo stato d'incertezza che se
nuoce alle due Banche invece
più che nuoce alla Banca Toscana.

Da noi azionisti che veduti
tutte le legittime espressioni che
ci medesime erano state approvate
dalla più solenni stipulazioni
e dagli impegni più positivi.

Non è questione della libertà
o non libertà delle Banche, non
è questione numero della
unità o molteplicità delle

Banche, è questione invece
di rilasciare alle Banche esentate
quella libertà di azione senza
la quale non è possibile che
gli Istituti di credito possano
vivere vita prospera e sicura.

La Banca Toscana costituita
come essa è, nella incertezza
nelle quali si è trovata e si trova
attorno, e colla protezione che gli
venne fatta dall'on. Deputato sopra
mentovato, non può attualmente
reggere per lungo tempo alla
concorrenza della Banca sarda,
e quando avvenga la cessione
dal corso forzoso dei biglietti, la
sua vita diventerà sempre più
precaria e incerta col danno

inevitabile degli azionisti che
 vi hanno posto i loro capitali.
 L'approvazione avvenuta del
 contratto il 10. ottobre 1966, è un
 atto di rigorosa giustizia, che
 richiedeva al Parlamento, tanto
 più giusto in quanto che gli azionisti
 hanno sempre avuto ed hanno
 opinione, che in ordine al proprio
 Statuto potevano liberamente
 provvedere al proprio interesse.
 Per queste ragioni sommariamente
 esposte, e sottoscritte proponiamo per
 iniziativa propria il seguente
 schema di legge:

Articolo 1°

È approvata la
 convenzione stipulata il 10. ottobre
 1966 fra i Delegati della Banca
 Sarda e della Banca Toscana, ed
 il Governo del che è autorizzato
 a quei provvedimenti che sono
 necessari perché tale contratto
 riceva piena esecuzione.

l'Originali firmato

Carlo Ferreri
 B. B. Bellini

Progetto di legge Degli onerosi Tassi e Briganti
Bellini Bellino -



In seguito ai ripetuti eccitamenti del Governo del Re, il Consiglio superiore della Banca Toscana fino dal marzo 1865 propose agli azionisti e gli azionisti con apposite deliberazioni accettarono di entrare in trattative col mezzo di speciali delegati coi rappresentanti della Banca Nazionale per l'effetto di fondere insieme le due Banche e farne sorgere una Banca nuova col nome di Banca d'Italia.

È noto come in seguito di tali accordi fosse presentato analogo progetto di legge al Senato del Regno ed è noto del pari come tale progetto modificato al seguito delle discussioni avvenute in quel consesso venisse presentato alla Camera dei Deputati.

È noto come tale progetto di legge col relativo contratto non abbia potuto discutersi nelle successive sessioni legislative né a Torino, né a Firenze.

Ed è noto del pari come la posizione reciproca delle due banche contrarienti venisse grandemente modificarsi in forza del R. Decreto 20 Giugno 1865 che autorizzava la Banca d'Italia ad aumentare il suo capitale di 60 milioni di lire, e l'autorizzava del pari a trasferire

la sua sede in Firenze.

Quel R^o Decreto però aveva un articolo che in parte tentava di prevenire i danni che in conseguenza di tali autorizzazioni ne sarebbero venuti alla Banca Toscana ed ai suoi azionisti in quanto che in base alle precedenti stipulazioni avvenute fra le due banche coll'art. 10 riservava 15,000 azioni fino alla fine del 1866 per far fronte agli accordi che potrebbero farsi colla Banca nazionale Toscana.

Approssimandosi questa fatale scadenza senza che niuno dei contratti stipulati fra le due banche ed il Governo del Re potessero ricevere la sanzione legislativa, ed urgendo le ansie insistenze degli azionisti della Banca Toscana, credono i rappresentanti dei due Istituti di poter addivenire ad un contratto fra loro e nel proprio loro interesse nel quale abbandonata la idea della fusione e della creazione di una banca nuova, gli accordi ai quali alludeva il mentovato art. 10 si concretarono in un contratto mediante il quale la Banca sarda si fece acquirente di tutto l'attivo ed il passivo della Banca Toscana dietro il corrispettivo delle 15,000 azioni da distribuirsi fra gli azionisti.

E sulla base delle precedenti deliberazioni e nel concetto superiormente espresso fu stipolato fra le Due Banche sotto la riserva dell'assenso Governativo il contratto di cessione ed acquisto sotto il 10 Ottobre 1866.

Ma poichè ciò implicava una liquidazione della Banca Toscana avanti il termine prefisso dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione nelle forme volute dai regolamenti proponeva al R.^o Governo le modificazioni che dovevano preventivamente essere introdotte nello Statuto.

Ma il ministro delle finanze con sua lettera Ufficiale del 22 Novembre 1866, rispose che avendo interpellato sulle proposte modificazioni il Consiglio di Stato, questo aveva opinato che per tali modificazioni occorresse l'intervento del potere legislativo.

In questo stato di cose la Banca Toscana al seguito di nuova Deliberazione degli azionisti pose la questione innanzi ai Tribunali, ma neppure questo mezzo giova all'intento, perchè il Tribunale civile e commerciale di Firenze con sua sentenza del 28 Gennaio 1867 profferita nel contraddittorio del ministro delle Finanze, della Banca d'Italia e

della Banca Toscana, mentre decise non potersi
astringere il ministro delle Finanze a dare
esecuzione all'articolo 10 del R. Decreto 20
Giugno 1865 decise dall'altro lato che la Banca
Sarda non poteva disporre delle azioni 15,000
riservate agli azionisti Toscani, finchè non fosse
dato sfogo all'impegno preso dal ministro di
presentare un analogo progetto di legge al
Parlamento.

Perduta ogni speranza che tale promessa
fatta dal sig. Ministro Sialva sia mantenuta dai
suoi successori, non resta che l'iniziativa parla-
mentare per porre fine a questo stato d'incertezza
che se nuoce alle due banche, nuoce più che mai
alla Banca Toscana ed ai suoi azionisti che si
reggono tutte le legittime aspettative che ai
medesimi erano state assicurate dalle più salenni
stipulazioni e dagli impegni più positivi.

Non è questione della libertà o non libertà
delle banche, non è questione nemmeno della
unità o molteplicità delle banche, è questione invece
di rilasciare alle banche esistenti quella libertà
di azione senza la quale non è possibile che
gli Istituti di credito possano vivere vita
prospera e sicura.

La Banca Toscana costituita come essa è,
 colle incertezze nelle quali si è trovata e
 si trova tuttora e colla posizione che gli
 venne fatta dal R. Decreto sopraccennato,
 non può altrimenti reggere per lungo tempo
 alla concorrenza della Banca sarda, e quando
 avvenga la separazione del corso ferraro dei
 biglietti, la sua vita diventerà sempre più
 precaria ed incerta col danno inevitabile degli
 azionisti che vi hanno posto i loro capitali.

L'approvazione adunque del contratto
 10 Ottobre 1866 è un atto di rigorosa giustizia
 che richiede al Parlamento, tanto più giusto
 in quanto che gli azionisti hanno sempre avuto
 ed hanno opinione che in ordine al proprio
 Statuto poterano liberamente provvedere
 al proprio interesse.

Per queste ragioni sommariamente
 esposte i sottoscritti propongono per iniziativa
 propria il seguente schema di legge;

Art. 1°.

È approvata la convenzione stipulata il
 10 Ottobre 1866 fra i Delegati della Banca sarda
 e della Banca Toscana, ed il Governo

Convenzione del 10 Ottobre 1866 fra la Banca
 Nazionale Toscana e la Banca Nazionale d'Italia
 ora del Regno d'Italia. —

Fra la Banca Nazionale nel Regno d'Italia
 rappresentata dai Signori Cav. Carlo Ceriana,
 Cav. Ant. Rossi, Cav. Giulio Belinzaghi,
 Cav. Gio. Batt. Fossi e Commendatore
 Carlo Bombini, come da poteri loro conferiti
 dal Consiglio superiore con la Deliberazione
 del Di 19 Ottobre 1866 e la Banca Nazionale
 Toscana rappresentata dai Signori Cav. Arraudo
 Gerardo Giuseppe e Moise Adona come da
 poteri loro conferiti dal Consiglio superiore deli-
 -tamente autorizzato, rimane convenuto e
 stabilito che al 1° Gennaio 1867 la Banca
 Nazionale Toscana si unisce e si fonde colla
 Banca Nazionale nel Regno d'Italia, ed a
 quest'effetto ora per allora i rappresentanti
 della Banca Nazionale Toscana cedono e
 trasferiscono ai rappresentanti della Banca
 Nazionale del Regno d'Italia tutti i diritti
 e tutti gli obblighi insieme con tutto l'attivo
 e tutto il passivo della Banca Nazionale
 suddetta, e risultante dal bilancio che chiuderà
 tutti i conti al 31 Dicembre prossimo, per l'effetto
 che la stralcio e la liquidazione di questo
 si assuma e si operi per conto ed interesse
 proprio della Banca Nazionale nel Regno

D'Italia coi patti però e condizioni seguenti e
senza altriimenti.

Art. 1.^o

Gli azionisti della Banca Nazionale Toscana
formeranno parte della Banca Nazionale nel
Regno D'Italia accettandone lo statuto ed i regola-
menti in vigore, e godranno di tutti i diritti
e rispettivamente supporteranno tutti gli obblighi
in modo eguale e colle stesse condizioni come
tutti gli altri azionisti di essa.

Art. 2.^o

In coerenza al § 3 dell'articolo 10 Del R. Decreto
29 Giugno 1865 agli azionisti della Banca Nazio-
nale Toscana verranno repartite e consegnate alla
pari tre azioni nuove della Banca nazionale nel
regno D'Italia per ogni due azioni vecchie della
Banca Nazionale Toscana, e così numero quindici
miglia azioni nuove in cambio di numero diciemila
azioni della Banca Nazionale Toscana sulle quali
però nell'atto del cambio per ogni due azioni Toscane
ocorrerà lo sborso di lire cento, per essere equiva-
lente nei versamenti alle azioni della Banca
nazionale nel regno D'Italia, sulle quali non
sono state finora versate che lire settecento
per ciascuna.

Art. 3.

La Banca Toscana fino al 31 Dicembre 1866 continuerà le operazioni per conto proprio e così distribuirà ai suoi azionisti colla norma del proprio Statuto gli utili risultanti dall'intero esercizio dell'anno corrente derogandosi solo per il riscatto degli impieghi suddetti. Dopo il 31 Dicembre 1866 che dovrà pure essere dedicato dai benefici.

Art. 4.

La Banca nazionale Toscana cesserà di esistere al suddetto giorno 31 X^{mo} 1866, e quindi cesserà da ogni operazione per conto ed interesse proprio e da ogni obbligazione e responsabilità tanto in faccia agli azionisti, quanto in faccia ai terzi, obbligazioni e responsabilità che a tutti gli effetti di ragione passeranno nella Banca nazionale nel regno d'Italia.

Art. 5.

Tutto l'attivo e passivo della Banca nazionale Toscana compresa la mozza di rispetto comprendente l'esercizio del 1866 passerà nella Banca nazionale.

nel regno d'Italia secondo i risultamenti
del Bilancio che verrà chiuso al 31 Dicembre 1866,
prelevati gli utili come sopra a favore degli
azionisti Toscani, e del quale Bilancio sarà
votata a suo tempo alla Banca Nazionale nel
regno d'Italia copia autentica dai funzionari
della Banca Toscana predetta.

Art. 6.

Il cambio delle azioni Toscane colle azioni
nuove della Banca Nazionale nel regno d'Italia,
di cui all'art. 2^o, non avrà cominciamento che
al 1^o Gennaio 1867, dalla cui epoca soltanto
cominceranno a decorrere gli utili a favore
dei possessori delle quindicimila azioni cambiate.

Art. 7.

Lo stralcio della Banca Toscana si opererà
per conto e nell'interesse della Banca Nazionale
nel regno d'Italia, nella quale passeranno
tutti i diritti e tutti i privilegi di quello per tutta
la durata dello stralcio, quindi la Banca
Nazionale nel regno d'Italia per la realizza-
zione del portafoglio della Banca Nazionale

Florentina, potrà continuare ad accettare e
recapitare a Quegliune presenti tutti i requisiti
che erano richiesti dallo Statuto della Banca
Florentina

Art. 8.

Onde facilitare alla Banca Nazionale nel
Regno d'Italia lo staccio dello stato patrimoniale
della Banca Nazionale Florentina è convenuto
che lo staccio medesimo e sue successive opera-
zioni, non che i privilegi che vi sono inerenti,
possono protrarsi a tutto l'anno 1869, purché
se ne ottenga l'approvazione governativa,
ed eventuale approvazione venisse a mancare,
debbasi in questo caso eseguire lo staccio
nel termine fissato dallo Statuto Florentino.

Art. 9.

Venendo a cessare al 31 Dicembre 1866 tutte
le fedi e fidejussori della Banca Nazionale
Florentina, a cura della Banca Nazionale nel
Regno d'Italia sarà provveduto nei modi
di ragione, perché prima di quel termine in
luogo e sedi delle fedi e fidejussori che vanno
a cessare, vengano sostituite negli stessi luoghi
permettente fidejussori della Banca Nazionale
all'occasione della sede di Firenze a cui
supplirà e farà le sedi la già esistente Sede

sede della Banca Nazionale nel regno d'Italia,
talché l'effetto sia che le succursali suddette si
provinno in ciascun luogo in pieno esercizio al 1° Gennaio
1867. A questo effetto la Banca Nazionale Toscana
consa prestarsi a che si Dieno Della Banca
Nazionale nel regno d'Italia le occorrenti dispo-
sizioni nei di dei uffici anche prima del Gennaio
1867.

Art. 10

Rimane pure stabilito e conservato che gli impie-
gati della Banca Nazionale Toscana tanto delle
sedi quanto delle succursali, venendo trasferiti
negli impiegati della Banca Nazionale nel regno
d'Italia passeranno al servizio di essa, ed ai me-
desimi impiegati di detta Banca Toscana sarà
tenuto conto del trattamento o loro funzione risultante
dallo stato conseruato nel marzo 1867 ed al quale
le due banche intendano di ripartirsi man-
teranto per le persone in quello compreso, quanto
per gli emolumenti che visi riferiscono. Tale
trattamento però, conforme è conservato nei
capitolati di questo stesso giorno, sarà ad essi
pagato finché rimangeranno nell'impiego e cioè

indipendentemente essere pregiudizio dei
diritti e obblighi che alcuni di essi già a
nomina regia possono avere rispetto al
Governo.

Art. 11.

Se colla cessazione della Banca Nazionale
l'escena non consentisse altrimenti ai signi
Diretti delle sedi di Firenze e Livorno di
rimanere nell'ufficio, in questo caso la Banca
Nazionale nel regno d'Italia concordando
la sera di fare ai signi Carlo Bertini e Leon
Mayer un assegnamento annuo loro vita ma-
turale durante l'età di 8000 Interessi però
a calcolo su detta somma a darsi in divi-
sione quella qualunque cifra che a titolo
di pensione per il diritto il predetto signi
Bertini di ottenere dal R. Governo.

Art. 12.


La presente convenzione non avrà efficacia
se non quando sia in tempo emanato il
Decreto reale che accenda possibile la esecuzione
Fatta la presente in tre originali da rimanere
uno presso il ministero delle finanze e gli altri
a ciascuna delle parti contraenti

Firenze addi 10 Ottobre 1866.

Fatto all'ordine Carlo e Geo. Basso Josia Carlo Cambriani a nome proprio e per
interposo assisto dai signi Carlo Ceriana, Carlo And. Josia Carlo Picchio de' Cerignoli
Mayer Badana, assisto G. Lemadio.

N^o 32.

Progetto di legge Degli Onorevoli Deputati e Dirigenti Bellini
Bellino.



In seguito ai ripetute eccitamenti del
Governo del Re, il Consiglio superiore
della Banca Toscana fino dal marzo 1863
propose agli azionisti e gli azionisti con
apposite deliberazioni accettarono di entrare
in trattative col mezzo di speciali delegati coi
Rappresentanti della Banca nazionale per
l'effetto di fondere insieme le due banche
e farne sorgere una banca nuova col nome
di Banca d'Italia.

È noto come in seguito di tali accordi fosse
presentato analogo progetto di legge al Senato del
Regno ed è noto del pari come tale progetto, modi-
ficato al seguito delle discussioni avvenute in
quel congresso venisse presentato alla Camera dei
Deputati.

È noto come tale progetto di legge col relativo
contratto non abbia potuto discutersi nelle
successive sessioni legislative né a Torino, né
a Firenze.

Ed è noto del pari come la posizione reciproca
delle due banche contraenti venisse grandemente
a modificarsi in forza del R. Decreto 20 Giugno
1865 che autorizzava la Banca suddetta ad
aumentare il suo capitale di 60 milioni di lire,
e l'autorizzava del pari a trasferire la sua sede

in Firenze

Quel R. Decreto però aveva un articolo che in parte tentava di prevenire i danni che in conseguenza di tali autorizzazioni ne sarebbero venuti alla Banca Toscana ed ai suoi azionisti, in quanto che in base alle precedenti stipulazioni avvenute fra le due banche coll'art. 10 riservava 15,000 azioni fino alla fine del 1866 per far fronte agli accordi che potrebbero farsi colla Banca Nazionale Toscana.

Approssimandosi questa fatale scadenza, e anche che niuno dei contratti stipulati fra le due banche ed il Governo del Re potessero ricevere la sanzione legislativa, ed urgendo le assidue insistenze degli azionisti della Banca Toscana, crederono i rappresentanti dei due Istituti di poter addivenire ad un contratto fra loro e nel proprio loro interesse nel quale abbandonata la idea della fusione e della creazione di una banca nuova, gli accordi ai quali alludeva il mentovato art. 10 si concretarono in un contratto mediante il quale la Banca sarda si facesse acquirente di tutto l'attivo ed il passivo della Banca Toscana dietro il corrispettivo delle 15,000 azioni, da distribuirsi fra gli azionisti.

È sulla base delle precedenti deliberazioni e nel concetto superiormente espresso fu stipulato fra le due banche sotto la riserva dell'assenso Governativo, il contratto di cessione e acquisto sotto il 10 Ottobre 1866.

Ma poiché ciò implicava una liquidazione della Banca Toscana avanti il termine prefisso dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione nelle forme volute dai regolamenti proponeva al R. Governo le modificazioni che dovevano preventivamente essere introdotte nello Statuto.

Ma il ministro delle Finanze con sua lettera ufficiale del 29 novembre 1866, rispose che avendo interpellato sulle proposte modificazioni il Consiglio di Stato, questo aveva opinato che per tali modificazioni occorreva l'intervento del potere legislativo.

In questo stato di cose la Banca Toscana al seguito di nuova deliberazione degli azionisti portò la questione innanzi ai Tribunali; ma neppure questo mezzo giova allo intento, perchè il Tribunale Civile e correzionale di Firenze con sua sentenza del 28 Gennaio 1867 profferita nel

contraddittorio del Ministero delle Finanze,
della Banca sarda e della Banca Toscana,
mentre Decise non potersi astingere il
ministro delle Finanze a dare esecuzione
all'articolo 10 del 2° Decreto 20 Giugno 1865.
Decise dall'altro lato che la Banca sarda non
poteva disporre delle azioni 15,000, riservate
agli azionisti Toscani, finchè non fosse dato
sfogo all'impegno preso dal ministro di presentare
un analogo progetto di legge al Parlamento.

Perduta ogni speranza che tale promessa
fatta dal sig. ministro siciliano sia mantenuta,
dai fiduciosi Toscani, non resta che l'iniziativa
parlamentare per porre fine a questo stato
d'incertezza che se nuoce alle due banche,
nuoce più che mai alla Banca Toscana ed
ai suoi azionisti, che vedono tutte le legittime
aspettative che ai medesimi erano state assicurate
dalle più solenni stipulazioni, e dagli impegni
più positivi.

Non è questione della libertà o non
libertà delle banche, non è questione nemmeno
della unità o molteplicità delle banche, è questo
invece di rilasciare alle banche esistenti quella
libertà di azione senza la quale non è possibile
che gli istituti di credito possano vivere

vita ~~propria~~ e sicura.

La Banca Toscana costituita come essa,
 colle incertezze nelle quali si è trovata, e
 si trova tuttora e colla posizione che gli venne
 fatta dal R. Decreto sopra mentovato, non
 può altrimenti reggere per lungo tempo alla
 concorrenza della Banca sarda, e quando
 avenga la cessazione del corso forzoso dei
 biglietti, la sua vita diventerà sempre più
 precaria ed incerta col danno inevitabile
 degli azionisti che vi hanno posto i loro capitali.
 L'approvazione dunque del contratto 10 ottobre
 1866 è un atto di rigorosa giustizia che
 richiede al Parlamento, tanto più giusto
 in quanto che gli azionisti hanno sempre
 avute ed hanno opinione, che in ordine al
 proprio statuto potessero liberamente pro-
 sedere al proprio interesse.

Per queste ragioni sommarariamente
 esposte i sottoscritti propongono per
 iniziativa propria il seguente schema
 di legge;

Articolo 1^o

È approvata la convenzione stipulata
il 10 ottobre 1866 fra i Delegati della
Banca Sarda e della Banca Toscana, ed
il Governo Delche è autorizzato a quei proce-
dimenti che sono necessari perchè tale contratto
riceva piena esecuzione.

~~11~~ 32.

225

Convenzione Del 10 Ottobre 1866 fra la
Banca nazionale Toscana e la Banca nazionale
della ora del Regno d'Italia.

Fra la Banca nazionale nel Regno d'Italia
rappresentata dai Signi Cav. Carlo Coripani, Cav.
Antonio Rossi, Cav. Guido Belinzaghi, Cav. Gio.
Batt. Fossi e Commend. Carlo Bombini, come
da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore con
la Deliberazione del Di 19 Settembre 1866 e la Banca
nazionale Toscana rappresentata dai Signi Cav.
Luigi Gerardo Giuseppe, e moise Taddea come
da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore
debitamente autorizzato, rimane convenuto e
stabilito, che al 1° Gennaio 1867 la Banca Nazionale
Toscana si unisce e si fonde colla Banca
nazionale del Regno d'Italia, ed a quest' effetto
ora per allora i rappresentanti della Banca Nazionale
Toscana cedono e trasferiscono ai rappresentanti
della Banca nazionale del Regno d'Italia, tutti i diritti
e tutti gli obblighi insieme con tutto l'attivo e tutto
il passivo della Banca nazionale anzidetta e risultante
dal Bilancio che chiuderà tutti i conti al 31 Dicembre
prossimo, per l' effetto che lo stralcio e la liquidazione
di questa si assuma e si operi per conto ed interesse
proprio della Banca nazionale nel Regno d'Italia
con tutte le pari e condizioni seguenti e non
altrimenti.

Art. 1^o

Gli azionisti della Banca Nazionale Toscana formeranno parte della Banca Nazionale nel regno d'Italia accettandone lo statuto ed i regolamenti in vigore, e godranno di tutti i diritti e rispettivamente supporteranno tutti gli obblighi in modo eguale e alle stesse condizioni come tutti gli altri azionisti di essa.

Art. 2^o

In esecuzione all'art. 3 dell'art. 10 del R. Decreto 29 Giugno 1865, agli azionisti della Banca Nazionale Toscana verranno repartite e concesse alla pari tre azioni nuove della Banca Nazionale nel regno d'Italia per ogni due azioni vecchie della Banca Nazionale Toscana, e così numero quindicimila azioni nuove in cambio di numero Diecimila azioni della Banca Nazionale Toscana, sulle quali pesa nell'atto del cambio per ogni due azioni Toscane suornerà lo sborsp di lire cento, per essere eguiparate nei versamenti alle azioni della Banca Nazionale nel regno d'Italia, sulle quali non son state finora versate che lire settecento per via forna.

Art. 3.^o

La Banca Toscana fino al 31 Dicembre 1866 continuerà le operazioni per conto proprio e così distribuirà ai suoi azionisti e colle norme del proprio Statuto gli utili risultanti dall'intero esercizio dell'anno corrente. Derogandosi solo per il riscontro degli impieghi scadenti dopo il 31 Dicembre 1866 che verrà pure essere dedotto dai benefici.

Art. 4.^o

La Banca nazionale Toscana cesserà di esistere al suddetto giorno 31 dicembre 1866, e quindi cesserà da ogni operazione per conto ed interesse proprio, e da ogni obbligazione e responsabilità tanto in faccia agli azionisti, quanto in faccia ai terzi, obbligazioni e responsabilità che a tutti gli effetti di ragione passeranno nella Banca nazionale nel regno d'Italia.

Art. 5.^o

Tutto l'attivo e passivo della Banca nazionale Toscana, compresa la mozza cui rispetto comprendente l'esercizio del 1866 passerà nella Banca nazionale nel regno d'Italia secondo i risultamenti del bilancio che verrà chiuso al 31 Dicembre 1866, riservati gli utili come sopra a favore degli azionisti Toscani, e del quale bilancio

sarà data a suo tempo alla Banca Nazionale
nel regno d'Italia copia autentica dai funzionari
della Banca Toscana predetta.

Art. 6°.

Il cambio delle azioni Toscane colle azioni
nuove della Banca Nazionale nel regno d'Italia,
di cui all'art. 2°, non avrà cominciamento che
al 1° Gennaio 1867, dalla cui epoca soltanto co-
minceranno a decorrere gli utili e faranno dei
proprietari delle quindici mila azioni cambiate.

Art. 7°.

Lo stralcio della Banca Toscana si opererà
per conto e nell'interesse della Banca Nazionale
nel regno d'Italia, nella quale passeranno
tutti i diritti e tutti i privilegi di quella per tutta
la durata dello stralcio, quindi la Banca Na-
zionale nel regno d'Italia per la realizza-
zione del portafoglio della Banca Nazionale
Toscana, potrà continuare ad accettare i ricor-
siti a due firme aventi tutti i requisiti, che
erano richiesti dallo Statuto della Banca
Toscana.

Art. 8°.

onde facilitare alla Banca Nazionale
nel regno d'Italia lo stralcio dello stato attivo
della Banca Nazionale Toscana è consentito,

che lo stralcio medesimo e sue relative spe-
 -razioni, non che i privilegi, che vi sono
 inerenti, possano protrarsi a tutto l'anno
 1869, purchè se ne ottenga l'approvazione
 governativa, ed eventuale approvazione
 venisse a mancare, debbasi in questo caso
 eseguire lo stralcio nel termine fissato dallo
 Statuto Toscano.

Art. 9°.

Venendo a cessare al 31 Dicembre 1866
 tutte le sedi e succursali della Banca Na-
 -zionale Toscana, a cura della Banca
 Nazionale nel regno d'Italia sarà provveduto
 nei modi di ragione, perchè prima di quel
 termine in luogo e vice delle sedi succursali
 che vanno a cessare, vengano sostituite negli
 stessi luoghi altrettante succursali della
 Banca Nazionale nel regno d'Italia, ad
 eccezione della sede di Firenze a cui sup-
 -plirà e farà le vice la già esistente sede
 della Banca Nazionale nel regno d'Italia,
 e che l'effetto sia che le succursali suddette
 si trovino in ciascun luogo in pieno esercizio
 al 1° Gennaio 1867. A questo effetto la Banca
 Nazionale Toscana dovrà prestare quella che
 si dice dalla Banca Nazionale nel regno

nel regno d'Italia, le occorrenti disposizioni nei
di lei uffici anche prima del Gennaio 1864.

Art. 10.

Rimane pure stabilito e convenuto che gli
impiegati della Banca Nazionale Toscana
siano delle sedi quanto delle funzioni, venendo
parificati agli impiegati della Banca Nazionale
nel regno d'Italia passavano al servizio
di essa, ed ai medesimi impiegati di detta
Banca Toscana sarà tenuto conto del tratta-
mento a loro favore risultante dallo Stato
concordato nel marzo 1863, ed al quale le due
banche intendono di ripartirsi non tanto per
le persone in quello comprese quanto per gli
emolumenti che vi si riferiscono. Tale
trattamento però, conforme è convenuto nei
Capitolati di questo stesso giorno, sarà ad
essi dovuto finché rimangono nell'impiego
e ciò indipendentemente e senza pregiudizio
dei diritti ed obblighi che alcuni
di essi già a nomina regia possono avere
rispetto al Governo.

Art. 11^o

Se colla cessazione della Banca Nazionale
 Cassiana non convenisse altrimenti ai sig.
 Direttori delle sedi di Firenze e Livorno di
 rimanere nell'ufficio, in questo caso la Banca
 Nazionale nel Regno d'Italia concordò fino da
 ora di fare ai signori Cav.^o Bertini e Cav.^o Mayer
 un pagamento annuo loro vita naturale
 durante di L. 3000 da tenersi però a calcolo su
 detta somma o da stare in diminuzione quella
 qualunque cifra che a titolo di pensione avrà
 diritto il predetto sig. Cav.^o Bertini di ottenere dal
 R. Governo.

Art. 12^o

La presente concessione non avrà efficacia
 se non quando sia in tempo emanato il decreto
 reale che accresca possibile la esecuzione.

Fatta la presente in tre originali da rimandare
 uno presso il ministero delle Finanze e gli
 altri a ciascuna delle parti contraenti.

Firenze addi 10 Ottobre 1866.

Fidi all'orig. Cav.^o Pio Batt.^o Fassi - Carlo Bombini
 a nome proprio e per incarico avuto dai signori
 Carlo Ceriana, Cav.^o Ant.^o Rossi e Cav.^o Giulio Bertinotti
 maife Padova, avv.^o G. Scavadio -



221

Progetto di Legge
dei Deputati C. Fenzi e B. B. Bellucci

In seguito ai ripetuti eccitamenti del
Governo del Re, il Consiglio superiore
della Banca Toscana fino dal Mar-
zo 1863 propose agli Azionisti e gli
Azionisti con apposite deliberazioni
avvertendo di entrare in trattative col
mezzo di speciali delegati coi rappre-
sentanti della Banca Nazionale per
l'effetto di fondere insieme le due Ban-
che e farne sorgere una Banca nuo-
va col nome di Banca d'Italia.

E' noto come in seguito di tali avvisi
fosse presentato analogo progetto di
legge al Senato del Regno, ed è noto
del pari come tale progetto modifi-
cato al seguito delle discussioni avve-
nute in quel consesso venisse presenta-
to alla Camera dei Deputati.

E' noto come tale progetto di legge col ve-
rativo Contratto non abbia potuto di-
scutersi nelle successive sessioni le-
gislativa né a Torino né a Firenze.

Ed è noto del pari come la sospensione
reciproca delle due Banche contra-
ente venisse grandemente a modi-
ficarsi in forza del R. Decreto 20 Giu-
gno 1865 che autorizzava la Banca

Lorda ad aumentare il suo Capitale di 60 milioni di lire, e l'autorizzava del pari a trasferire la sua sede in Firenze.

Quel N. Decreto però aveva un articolo che in parte tentava di prevenire i danni che in conseguenza di tali autorizzazioni ne sarebbero venuti alla Banca Toscana ed ai suoi Azionisti, in quanto che in base alle precedenti stipulazioni avvenute tra le due Banche coll' Art. 10 rinnovava N. 15000 azioni fino alla fine del 1866 per far fronte agli accordi che potrebbero farsi colla Banca Nazionale Toscana.

Approssimandosi questa fatale scadenza, senza che niuno dei Contratti stipulati tra le due Banche ed il Governo del Re, potesse ricevere l'assunzione legislativa, ed uggendo le assidue insistenze degli Azionisti della Banca Toscana, cedevano i Rappresentanti dei due Istituti di poter decrivere ad un contratto fra loro, e nel proprio loro interesse nel quale abbandonata l'idea della fusione, e della creazione di una Banca nuova, gli accordi ai quali alludeva il mentovato articolo 10 si concretassero in un contratto

mediante il quale la Banca Sarda si
faceva acquirente di tutto l'attivo e
il passivo della Banca Toscana die-
tro il corrispettivo delle 15,000 Azio-
ni da distribuirsi fra gli Azionisti.
E sulla base delle precedenti delibera-
zioni, e nel concetto superiormente espres-
so fu stipulato fra le due Banche
sotto la riserva dell'assenso Governati-
vo, il Contratto di cessione e acqui-
sto fatto il 10 Ottobre 1866.

Ma poichè ciò implicava una liquida-
zione della Banca Toscana avanti
il termine fissato dallo Statuto il Con-
siglio di Amministrazione nelle for-
me volute dai Regolamenti propone-
va al N. Governo le modificazioni che
dovevano preventivamente essere in-
trodotte nello Statuto.

Ma il Ministro delle Finanze con sua
lettera Ufficiale del 22 Novembre 1866,
rispose che avendo interpellato sulle
proposte modificazioni il Consiglio di
Stato, questo aveva opinato che per ta-
li modificazioni occorreva l'interven-
to del Potere Legislativo.

In questo stato di cose la Banca Toscana
al seguito di nuova Deliberazione
degli Azionisti portò la questione in-
nanzi al Tribunale, ma neppure questo

incaplo giuov' allo intento, perchè il tribu-
nale civile e provinciale di Firenze
con sua Sentenza del 28 Gennaio 1867
proferta nel contraddittorio del Ministe-
ro delle Finanze, della Banca Sarda,
e della Banca Toscana mentre decide
non potersi astringere il Ministro del-
le Finanze a dare esecuzione all'Ar-
ticolo 10 del N. Decreto 20 Giugno 1865
decise dall'altro lato che la Banca Sar-
da non poteva disporre delle Azioni
15000 riservate agli Azionisti Toscani
finchè non fosse dato sfogo all'impe-
gno preso dal Ministro di presentare
un analogo progetto di legge al Parla-
mento.

Perduta ogni speranza che tale promessa
fatta dal Sig. Ministro Sciucchi sia
mantenuta dai suoi successori, non
resta che l'iniziativa parlamentare
per porre fine a questo stato d'incertez-
za che ferisce alle due Banche, nuo-
ce più che mai alla Banca Toscana
ed ai suoi Azionisti che vedonsi tolte
le legittime aspettative che ai mede-
simi erano state assicurate dalle più
solemni stipulazioni, e dagli impegni
più positivi.

Non è questione della libertà o non libe-
tà delle Banche, non è questione nem-

meno della unità o molteplicità delle Banche, è questione invece di vita o sciaue alle Banche esistenti quella libertà di azione senza la quale non è possibile che gli Istituti di credito possano vivere vita prospera e sicura. La Banca Toscana costituita come Esposizione, colle incertezze nelle quali si è trovata e si trova tuttora, e colla posizione che gli venne fatta dal N. Decreto sopra mentovato, non può altrimenti reggere per lungo tempo alla concorrenza della Banca Sarda, e quando avvenga la cessazione del corso forzoso dei Biglietti, la sua vita diventerà sempre più precaria ed incerta col danno inevitabile degli Azionisti che vi hanno posto i loro Capitali.

L'approvazione adunque del contratto 10. Ottobre 1866 è un atto di ingorosa giustizia, che richiede al Parlamento, tanto più giusto in quanto che gli Azionisti hanno sempre avuto ed hanno opinione, che in ordine al proprio Statuto potevano liberamente provvedere al proprio interesse.

Per queste ragioni formalmente espresse, i sottoscritti propongono per iniziativa propria il seguente schema di legge.

Articolo Unico

È approvata la Convenzione
stipulata il 10 Ottobre 1866 fra
i delegati della Banca Savoja e
della Banca Toscana, ed il Govern
no del Re è autorizzato a quei
provvedimenti che sono necessarj
perchè tale Contratto viva pie
na esecuzione.

firmati { Carlo Feuzi
B. B. Bellini



Convenzione
del
10 Ottobre
1866.

Frattanto Banca Nazionale nel Regno
d'Italia rappresentata dai Signori Cav. Paolo
Coriano, Cav. Antonio Rossi, Cav. Giulio
Belinzaghi, Cav. Gio. Battista Fofi e Comm.
Carlo Bombini, come da poteri loro conferi-
ti dal Consiglio Superiore con la deliberazione
del di 19 Settembre 1866, e la Banca Nazione-
le Toscana rappresentata dai Signori Cav. Avv.
Giuseppe Servadio, e Avv. Padova, come da
poteri loro conferiti dal Consiglio superiore debi-
tamente autorizzato, rimane convenuto e stabi-
lito che al primo Gennaio Milleottocenteses-
santasette la Banca Nazionale Toscana si
unisce e si fonde colla Banca Nazionale nel Re-
gno d'Italia, ed a questo effetto ora, per allora i
Rappresentanti della Banca Nazionale Toscana
cedono e trasferiscono ai Rappresentanti della
Banca Nazionale nel Regno d'Italia, tutti i di-
ritti e tutti gli obblighi, insieme con tutto l'attivo
e tutto il passivo della Banca Nazionale anzidetta,
e risultante dal Bilancio, che chiudeva tutti i con-
ti al 31 Dicembre prossimo, per l'effetto che lo
stabilisce e la liquidazione di questa si assuma
e si operi per conto e interesse proprio, Dalla
Banca Nazionale nel Regno d'Italia, coi patte-
peri e condizioni seguenti e non altrimenti.

Articolo Primo

Gli Amministratori della Banca Nazionale
Toscana formeranno parte della Banca Na-
zionale nel Regno d'Italia accettandone lo Statuto

e i Negoziamenti in vigore, e godevamo di tutti i diritti, e rispettivamente sopportavamo tutti gli obblighi in modo eguale, e colle stesse condizioni come tutti gli altri Azionisti di essa.

Articolo Secondo

In esecuzione al § 3 dell'Art. 10 del M. Decreto 29 Giugno 1865, agli Azionisti della Banca Nazionale Toscana verranno ripartite e concesse alla pari tre Azioni nuove della Banca Nazionale nel Regno d'Italia per ogni due Azioni vecchie della Banca Nazionale Toscana, e così Numero Duediecimila Azioni nuove in cambio di Duediecimila Azioni della Banca Nazionale Toscana, sulle quali però nell'atto del cambio per ogni due Azioni Toscane occorrerà lo sborso di Lire Cento, per essere equiparate nei veramente alle Azioni della Banca Nazionale nel Regno d'Italia sulle quali non sono state finora scese che Lire Settecento per ciascuna.

Articolo Terzo

La Banca Toscana fino al 31 Dicembre 1866 continuerà le Operazioni per conto proprio, e così distribuirà ai suoi Azionisti, colle norme del proprio Statuto, gli utili risultanti dall'intero esercizio dell'anno corrente, derogandosi solo per il vincolo degli impieghi scadenti dopo il 31 Dicembre 1866 che dovrà pure esser dedotto dai Benefizii.

Articolo Quarto

La Banca Nazionale Toscana cessa di esistere al suddetto giorno Trentuno Dicembre 1866,

e quindi cesserà da ogni operazione per conto e in-
teresse proprio, e da ogni obbligazione e responsabi-
lità tanto in faccia agli Azionisti, quanto in faccia
ai terzi; obbligazioni e responsabilità, che a tutti
gli effetti di ragione passeranno nella Banca
Nazionale nel Regno d'Italia).

Articolo Quinto

Tutto l'attivo e Passivo della Banca Nazio-
nale Toscana, compresa la mappa di rispetto compren-
dente l'esercizio del 1866, passerà nella Banca Na-
zionale nel Regno d'Italia secondo i risultamenti
del Bilancio, che verrà chiuso al 31 Dicembre 1866,
prelevati gli utili come sopra a favore degli Azio-
nisti Toscani; e del quale Bilancio sarà data a suo
tempo, alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia
copia autentica dai funzionari della Banca Tosca-
na suddetta.

Articolo Sesto

Il cambio delle Azioni Toscane colle Azio-
ni nuove della Banca Nazionale nel Regno d'Italia,
di cui all'Art. 2.º, non avrà cominciamento che all'1.
Genajo 1867, dalla cui epoca soltanto cominceran-
no a decorrere gli utili a favore dei possessori delle
quindici mila Azioni cambiate.

Articolo Settimo

Lo stabilimento della Banca Toscana si opera-
rà per conto e nell'interesse della Banca Nazione-
le nel Regno d'Italia, nella quale passeranno tut-
ti i diritti e tutti i privilegi di quella per tutta
la durata dello stabilimento. Quindi la Banca Nazionale

nel Regno d'Italia, per la realizzazione del portafoglio della Banca Nazionale Toscana, potrà continuare ad accettare i versamenti a due firme aventi tutte i requisiti, che erano richiesti dallo Statuto della Banca Toscana.

Articolo Ottavo

Onde facilitare alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, lo Statuto dello Stato Attivo della Banca Nazionale Toscana, è convenuto che lo Statuto medesimo e sue relative operazioni, non che i privilegi, che vi sono inerenti, possano protrarsi a tutto l'anno 1869, purché se ne ottenga l'approvazione Governativa, ed ove tale approvazione venisse a mancare, debbasi in questo caso eseguire lo Statuto nel termine fissato dallo Statuto Toscano.

Articolo Nonno

Venendo a cessare al 31 Dicembre 1866 tutte le Sedi e Succursali della Banca Nazionale Toscana a cura della Banca Nazionale nel Regno d'Italia sarà provveduto nei modi di ragione, purché prima di quel termine, in luogo e vece delle Sedi e Succursali, che vanno a cessare, vengano sostituite negli stessi luoghi altrettante Succursali della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, ad eccettuare della sede di Firenze, a cui supplirà e farà vece la già esistente Sede della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, talché l'effetto sia, che le succursali suddette si terminino in ciascun luogo in pieno esercizio al 1.º Gennaio 1867. A questo effetto la Banca Nazionale Toscana dovrà portarsi a che

si diauo dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia le occorrenti disposizioni nei di Lei Uffici anche prima del Gennaio 1867.

Articolo Decimo

Si rimane pure stabilito e convenuto che gli Impiegati della Banca Nazionale Toscana tanto delle Sedi quanto delle succursali, venendo trasferiti agli Impiegati della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, passeranno al servizio di essa, ed ai medesimi Impiegati di detta Banca Toscana sarà tenuto conto del trattamento a loro favore, ve, sultante dallo Stato concordato nel Marzo 1865, ed al quale le due Banche intendono di riportarsi non tanto per le porzioni in quello comprese quanto per gli emolumenti che vi si riferiscono. Tale trattamento però, conforme è convenuto nei Capitoli di questo stesso giorno, sarà ad Esse dovuto finché rimangano nell'Impiego, e ciò indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti ed obblighi, che alcuni di essi già a nomina Regia possono avere rispetto al Governo.

Articolo Undecimo

Se colla cessazione della Banca Nazionale Toscana, non convenisse altrimenti ai Sigg. Direttori delle Sedi di Firenze e Livorno di rimanere nell'Ufficio, in questo capo la Banca Nazionale nel Regno d'Italia concorda fin da ora di fare ai Signori Cav. Bartini e Cav. Mayer un appeggiamento annuo loro vitalizio di duemila di £ 8000. — Da tenersi però a calcolo per detta

sonna o da stare in diminuzione di essa quella
qualunque cifra, che a titolo di pensione avrà di-
ritto il predetto Sig. Cav. Bertini di ottenere dal
Reale Governo.

Articolo Dodicesimo

La presente Convenzione non avrà efficacia,
se non quando sia in tempo emanato il Decreto
Reale che ne vinda possibile l'esecuzione.

Fatta la presente in tre originali, da ri-
manere uno presso il Ministero delle Finanze,
e gli altri a ciascuna delle parti contraenti.

Firenze addi 10 Ottobre 1866.

C.^a Gio. Batt. Fossì nei nomi

C.^a Carlo Bombini a nome proprio e per via
del suo avvocato, dai Sigg. Cav. Carlo Ceriana, Cav.
Antonio Nopi e Cav. Giulio Belinzaghi.

C.^a Moise Padova. C.^a Avv. G. Levadio.